

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE

Sezione prima

Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:

Dott. Alessandro Gatta Presidente

Dott. Elisabetta Materi Giudice rel.

Dott. Ludovico Delle Vergini Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento n. 1001/2002 Volontaria Giurisdizione promosso da.

rappresentato e difeso, come da procura speciale in atti,
dagli avvocati Augusta Lagostena Bassi e Anton Giulio Lana ed elettivamente
domiciliato in Firenze presso lo studio dell'avvocato Sergio Paparo

contro

rappresentata e difesa, come da procura
consolare in atti, dall'avvocato Anna Maria Bernardini, de Pace ed elettivamente
domiciliata in Firenze presso lo studio dell'avvocato Luigi De Vito
sulle conclusioni precisate dalle parti come a verbale dell'udienza 2.4.2003.

Con ricorso depositato il 29.11.2002 e ritualmente notificato,

ha chiesto la modifica delle condizioni della separazione consensuale
omologata con decreto del Tribunale di Firenze in data 28.6.2000

La convenuta ha eccepito il difetto di
giurisdizione del Tribunale di Firenze, stante l'applicabilità del Regolamento CE
n. 44/2001, in virtù del quale la giurisdizione appartiene al giudice dello stato ove
la convenuta, alla data di proposizione della domanda, aveva il suo domicilio,
ovvero il Regno Unito

La parte convenuta ha eccepito inoltre, nella denegata ipotesi di individuazione
della giurisdizione nel Tribunale di Firenze, la sussistenza dei presupposti per la
sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 7, 3° comma, L. 218/95, stante la
pendenza del giudizio avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio e i
provvedimenti economici accessori davanti alla *High Court of Justice* di Londra,
introdotta con domanda depositata in data 16.12.2002 e notificata al ricorrente in
data 20.12.2002.

01/01/2003

1698
A
Gatti &
Firenze
Sergio Paparo
1698
1

f

... posto, trova in primo luogo il Collegio che la controversia in oggetto rientra nell'ambito di applicazione del Regolamento CE n. 1347/2000 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori sui figli di entrambi i coniugi. Secondo quanto dispone l'art. 1, lett. a) il regolamento si applica ai procedimenti civili relativi alla separazione personale dei coniugi, nella cui materia rientra anche il procedimento di cui all'art. 710, c.p.c.

L'applicazione del suindicato regolamento, infatti, non può essere esclusa sul rilievo dell'estraneità alla materia della separazione personale dei coniugi del procedimento relativo alla modificazione dei provvedimenti conseguenti la separazione, per il fatto che - secondo quanto sostiene la parte convenuta - si tratterebbe di «una causa relativa a diritti di obbligazione, il cui oggetto rimane completamente distinto dal giudizio di separazione personale dei coniugi».

La modifica delle statuizioni sull'assegno, infatti, trova la sua *ratio* nella solidarietà economica che lega i coniugi durante il matrimonio e che comporta la condivisione delle reciproche fortune nel corso della convivenza e che non viene meno durante la separazione personale: è evidente pertanto come tale procedimento non possa dirsi estraneo alla materia della separazione personale.

Di conseguenza non si può neppure sostenere che il legislatore comunitario, nel dettare le norme concernenti la giurisdizione in materia di separazione personale, abbia inteso escludere da tale materia la modifica delle condizioni economiche della separazione.

Tale interpretazione appare confermata dall'art. 11, 2° comma dello stesso Regolamento dove si prevede la sospensione d'ufficio del procedimento ad opera del giudice successivamente adito "qualora dinanzi a giudici di Stati membri diversi e tra le stesse parti siano state proposte domande relative al divorzio, alla separazione personale o all'annullamento del matrimonio, non aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo". Come è stato precisato anche nella Relazione esplicativa della convenzione approvata dal Consiglio il 28.5.1998, recepita dal Regolamento (cfr. *considerando* n. 6), la disposizione si riferisce alle cosiddette "azioni dipendenti", tra le quali, evidentemente, rientrano le azioni relative alla modifica delle condizioni patrimoniali della separazione personale.

Una diversa interpretazione, d'altronde, non può essere sostenuta sulla base della decisione delle Sezioni Unite della Cassazione che, nell'escludere l'applicazione

degli speciali criteri di competenza per materia e per territorio, stabiliti dall'art. 706 c.p.c. all'azione di cui agli artt. 710 (testo originario) e 711 c.p.c., ha rilevato come il giudizio di separazione abbia per oggetto il c.d. diritto potestativo alla separazione, laddove il giudizio di modificazione delle condizioni patrimoniali della separazione ha per oggetto il potere di provocare una modificazione degli effetti giuridici derivanti non dall'accertamento giurisdizionale del c.d. diritto alla separazione, «ma dei provvedimenti consequenziali contenuti nella pronuncia di separazione ed integra una causa relativa a diritti di obbligazione» (Cass., Sez. Unite, 16.1.1991, n. 381). Il fatto che i due giudizi abbiano oggetto differente, infatti, non significa escludere dai «procedimenti civili relativi alla separazione personale tra i coniugi», a cui fa letteralmente riferimento il regolamento comunitario, la modificabilità dei provvedimenti relativi alla separazione tra i coniugi, trattandosi pur sempre di statuizioni che trovano origine e tutela nella separazione dei coniugi.

Né in senso contrario si può argomentare sulla base del *considerando* n. 10 del regolamento, ai sensi del quale "il presente regolamento è limitato ai procedimenti relativi al divorzio, alla separazione personale o all'annullamento del matrimonio. Il riconoscimento delle decisioni di divorzio e annullamento riguarda soltanto le questioni relative allo scioglimento del vincolo matrimoniale. Il presente regolamento non pregiudica questioni quali la colpa dei coniugi, gli effetti del matrimonio sui rapporti patrimoniali, l'obbligo alimentare o altri provvedimenti accessori ed eventuali, pur se connessi a tali procedimenti". Le limitazioni relative alle questioni patrimoniali concernono, infatti, le sole disposizioni relative al riconoscimento delle sentenze straniere di divorzio e di annullamento del matrimonio, mentre rimane impregiudicata l'applicazione delle disposizioni dettate in materia di giurisdizione alle questioni patrimoniali legate ai procedimenti di separazione personale.

Si deve escludere invece l'applicazione del Regolamento CE n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, trattandosi di normativa generale; la cui applicabilità è destinata a venir meno in presenza di una legge speciale: nonostante l'art. 1 preveda un ambito di applicazione di ampia portata riguardando la materia civile e commerciale, ad esclusione di alcuni settori indicati dal 2° comma, l'art. 67 dispone che «il presente regolamento non

pregiudica l'applicazione delle disposizioni che, in materie particolari, disciplinano la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni e che sono contenute negli atti comunitari o nelle legislazioni nazionali armonizzate in esecuzione di tali atti», come appunto il regolamento concernente le decisioni in materia di separazione.

Né si può ritenere che la questione concernente la modifica dell'assegno di mantenimento rientri nella materia di obbligazioni alimentari a cui fa riferimento l'art. 5, 2° comma, Regolamento n. 44/2001, stante la differenza esistente tra mantenimento ed alimenti, consistendo, il primo, nella prestazione di ciò che è necessario per la conservazione del tenore di vita corrispondente alla posizione economico-sociale dei coniugi, là dove la prestazione degli alimenti presuppone uno stato di totale assenza di mezzi di sostentamento.

In applicazione dell'art. 2, 1° comma, Regolamento CE n. 1347/2000, la giurisdizione appartiene pertanto al giudice italiano e, nel caso di specie, al Tribunale di Firenze competente per territorio, trattandosi del giudice dello Stato membro nel cui territorio si trova l'ultima residenza abituale dei coniugi e in cui uno di essi, si trova ancora.

La causa non può essere sospesa per la pendenza del giudizio avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio e i provvedimenti economici accessori davanti alla *High Court of Justice* di Londra, non potendo trovare applicazione l'art. 7, 3° comma, L. 218/1995, stante la prevalenza del diritto comunitario.

Tale fattispecie, infatti, è disciplinata dall'art. 11, 2° comma, Regolamento CE n. 1347/2000, ai sensi del quale, qualora dinanzi a giudici di Stati membri diversi e tra le stesse parti siano state proposte domande relative al divorzio, alla separazione personale o all'annullamento del matrimonio, non aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, spetta al giudice successivamente adito sospendere d'ufficio il procedimento finché non sia stata accertata la competenza del giudice preventivamente adito. Secondo ciò che prevede il comma 4, lett. a), il giudice si considera adito alla data in cui la domanda giudiziale o un atto equivalente è depositato presso il giudice purché successivamente l'attore non abbia omissso di prendere le misure a cui era tenuto affinché fosse effettuata la notificazione.

Secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta, la parte convenuta ha depositato la domanda davanti alla *High Court of Justice* di Londra diretta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio e i relativi provvedimenti di ordine

patrimoniale per se stessa e per i figli in data 16.12.2002, successivamente al deposito del ricorso per la modifica delle condizioni patrimoniali di fronte a questo Tribunale, avvenuto in data 29.11.2002. L'attore ha provveduto a notificare regolarmente il ricorso alla parte convenuta in data 2.1.2003. Di conseguenza, si deve ritenere che il giudice italiano sia il giudice preventivamente adito e, in quanto tale, non possa sospendere d'ufficio il relativo procedimento.

In ordine alle questioni di merito, la domanda dell'attore deve essere accolta nella parte in cui chiede la revoca del contributo posto a carico del ricorrente e a favore della resistente per il mantenimento delle figlie Olivia e Vittoria, così come previsto dalla clausola n. 8 degli accordi di separazione consensuale.

Dalla documentazione prodotta risulta che le figlie, attualmente maggiorenni, svolgono i loro studi all'estero e non convivono più con la madre, trasferitasi in Inghilterra dal 5.6.2002. La cessazione della convivenza non è stata contestata dalla convenuta, che si è limitata ad affermare di frequentare con assiduità le figlie e di ospitarle regolarmente presso la propria abitazione almeno due volte al mese. Di conseguenza, stante il raggiungimento della maggiore età delle figlie e la cessazione della convivenza con la madre, il ricorrente deve essere esonerato dalla corresponsione dell'assegno previsto a titolo di contributo per il mantenimento di Olivia e Vittoria alla moglie, dovendo provvedere a versare l'assegno direttamente alle figlie divenute maggiorenni e non economicamente autosufficienti.

La domanda del ricorrente dev'essere accolta anche nella parte in cui chiede la revoca dell'assegnazione della casa coniugale sita in S. Domenico di Fiesole, denominata "Il cortiletto", in seguito alla cessazione della convivenza della madre con i figli e al suo trasferimento in Inghilterra.

Secondo la giurisprudenza, infatti, l'art. 155, comma 4, c.c., costituisce norma di carattere eccezionale dettata nell'esclusivo interesse della prole, onde non è applicabile al coniuge che non sia affidatario o che non conviva con figli maggiorenni non autosufficienti economicamente; in ogni caso il coniuge che pure abbia diritto al mantenimento in forza dell'art. 156, c.c., non può invocare l'assegnazione della casa, non conferendo tale disposizione il potere al giudice di imporre al coniuge obbligato di provvedervi in forma specifica, ma solo mediante la corresponsione di una somma di denaro (Cass., Sez. Un., 26.7.2002, n. 11096).

Di conseguenza, stante il venir meno del presupposto della convivenza con i figli non economicamente autosufficienti, dev'essere revocata l'assegnazione della

casa coniugale disposta in sede di separazione a favore di

Cass., 18.9.2001, n. 11696).

Delle considerazioni differenti devono essere svolte invece in ordine all'istanza di revoca dell'uso della Villa di Marnia, che il ricorrente si era obbligato a mettere a disposizione della moglie (cfr. clausola 9 accordi separazione consensuale).

Non trattandosi della casa adibita ad abitazione coniugale, si deve ritenere che - come è stato rilevato anche dalla resistente - l'attribuzione dell'uso della Villa di Marnia alla signora costituisca una parte del contributo dovuto dal marito per il mantenimento della medesima. La circostanza che il giudice non abbia il potere di imporre al coniuge obbligato di provvedere al mantenimento in forma specifica, infatti, non esclude che in sede di accordo i coniugi possano stabilire diversamente.

L'istanza di revoca dell'uso della casa di Marnia, pertanto, può trovare giustificazione solo in un mutamento obiettivo della situazione economica dei coniugi accertata al momento della separazione.

Dalla documentazione prodotta risulta che il reddito imponibile di per l'anno 1999 ammontava a £ 613.557.000 (mod. unico 2000); per l'anno 2000 il reddito imponibile ammontava a £ 172.799.000, mentre il reddito complessivo era pari a £ 557.071.000 (mod. unico 2001); per l'anno 2002 il reddito complessivo risulta pari a £ 534.303.000 (mod. unico 2002).

A fronte della riduzione delle complessive risorse economiche del ricorrente, risultante dai documenti fiscali prodotti, il Collegio ritiene congruo, ai fini del ripristino dell'equilibrio degli interessi contrapposti tra i due coniugi, revocare l'attribuzione dell'uso della casa di Marnia prevista a favore della resistente.

La riduzione delle risorse economiche di non appare invece tale da giustificare la riduzione dell'assegno di mantenimento annuale di € 258.228,45 dovuto dal ricorrente alla moglie, considerato anche che, con la restituzione della casa familiare e della Villa di Marnia, viene a godere di un'utilità economicamente valutabile

L'istanza della parte resistente formulata all'udienza del 2.4.2003 volta ad ottenere un termine per lo svolgimento di domande istruttorie e domande riconvenzionali non può essere accolta in quanto le relative domande devono ritenersi tardive

Sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese processuali.

P.Q.M.

visto l'art. 710, c.p.c., a parziale modifica delle condizioni della separazione consensuale omologata dal Tribunale di Firenze in data 28.6.2000

revoca l'assegno mensile di £ 2.000,000 posto a carico di _____ a favore di _____ a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie

revoca l'assegnazione a _____ della casa familiare sita in S. Domenico di Fiesole, denominata "Il cortiletto";

revoca l'attribuzione a _____ dell'uso della Villa di Marnia;

respinge la domanda del ricorrente di riduzione dell'assegno di mantenimento annuale di € 258.228,45 dovuto da _____ a

Collingwood, a titolo di contributo per il mantenimento della medesima, dichiara compensate le spese processuali.

Così deciso il 2.4.2003 dal Tribunale civile di Firenze, come sopra composto e riunito in Camera di Consiglio, su relazione della

Si comunichi.

Il Giudice relatore estensore

Dott.ssa Elisabetta Matera


Elisabetta Matera

Il Presidente

Dott. Alessandro Gatta

Provvedimento redatto con la collaborazione dell'auditrice giudiziaria Dott.ssa Tiziana Longu

1024/5/03
IL SOST. COMPONENTE DELLA REPUBBLICA
IL TRIBUNALE CIVILE DI FIRENZE



VISTO - Si trasmette al P.M. in comunicazione ai sensi dell'art. 140 c.p.u.
IL CANCELLIERE

Trasmesso per il 27/5/03